



COMUNE DI NOLI  
PROVINCIA DI SAVONA



Ord. n. 1745  
Prot. n. 10854

Noli, 17 Agosto 2010

## ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la Legge n. 353 21/11/2000 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**RICHIAMATO** altresì, quanto disposto dall’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, e dalla L.R. n. 9 del 17/2/2000 “adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;

**CONSIDERATO** quanto disposto dall’art 41 comma 4) punto b della L.R. n. 4/1999 che considera indispensabili per la prevenzione e lotta agli incendi le opere colturali di manutenzione dei soprasuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

**VALUTATO** quanto esplicitamente richiamato all’art 45 della L.R. n. 4/1999, nel quale si ribadisce il concetto che i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali devono adottare idonee misure di prevenzione degli incendi boschivi lungo le banchine e scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza;

**VISTA** la Circolare della Prefettura di Savona Prot.n°19543/10 del 05,08.2010 pervenuta a questo all’Ufficio Protocollo di questo Ente il giorno 13.08.2010 Prot. n°10744 ove sono specificati gli indirizzi operativi per la prevenzione e per il contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia e dei rischi conseguenti la stagione estiva 2010;

**VERIFICATO** che il fenomeno degli incendi boschivi si ripete spesso sul territorio comunale, in determinati periodi dell’anno, a causa del verificarsi di particolari condizioni meteorologiche ed ambientali, causando notevoli danni ambientali ed all’economici nella zona e notevoli pericoli per la pubblica incolumità;

**CONSTATATO** che molti incendi si verificano per l’incuria individuale o per il completo abbandono di varie aree boschive ed agricole, anche nei pressi delle abitazioni;

**PRESO ATTO** di quanto disposto all’art. 21 c.5 del Regolamento Regionale n. 1 del 29/6/1999 dove si sancisce che al margine di strade, sentieri e appezzamenti coltivati, per una fascia di rispetto non superiore a mt. 3 il taglio degli arbusti e cespugli nei boschi può essere sempre effettuato;

**RICHIAMATO** inoltre l’art 2 del Regolamento sopra citato che prevede la possibilità di emettere ordinanze apposite che raccomandino una devegetazione intorno ai fabbricati ed alle loro pertinenze per una profondità di mt 15 a condizione che siano adibiti ad uso abitativo o uso stalla;

**DATO ATTO** di dovere procedere ai fini di quanto disposto dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, a garantire la pubblica sicurezza sul tutto il territorio del Comune di Noli derivante da eventuali fenomeni annessi e connessi agli incendi boschivi;

**VISTO** lo Statuto Comunale approvato con Delibera C.C. n.03 del 29.01.2010;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

**VISTO** l'articolo n.845 del Codice Civile;

### **ORDINA**

**1)A tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di aree agricole o boscate , nonché ai frontisti delle strade vicinali, interpoderali, private o sentieri di ogni dimensione e ampiezza, una adeguata pulizia degli immobili detenuti per una fascia di rispetto di larghezza mt. 3,00 evitando accumuli non necessari all'attività di materiali legnosi e/o infiammabili, nonché la devegetazione intorno ai fabbricati adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla ed alle loro pertinenze, per una profondità di m. 15 , misurati pianimetricamente dalla base degli stessi, per le motivazioni citate in premessa.**

**2) Obbligo, nei casi di taglio e abbruciamento delle stoppie o altri residui vegetali, di dare preventiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato e di rispettare i seguenti orari : tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 10,00 del mattino;**

**Inoltre VIETA di:**

- **Accendere fuochi nei boschi e fasce contigue;**
- **Abbandonare mozziconi accesi nelle aree esterne ai centri abitati;**
- **Abbruciare le stoppie o altri residui vegetali su qualsiasi terreno nelle giornate ventose;**

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediata comunicazione alle autorità competenti.

La mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

Il Corpo Forestale dello Stato, il Comando Polizia Municipale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricati di accertare l'osservanza dell'ordinanza da parte della cittadinanza.

La presente ordinanza verrà inviata a: Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale e Stazione Carabinieri, Prefettura di Savona.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno 18.08.2010 data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune di Noli all'indirizzo: <http://www.comune.noli.sv.it> , e resterà in vigore sino alla successiva revoca, e trasmessa alle autorità e gli enti territorialmente competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. ( Tribunale Amministrativo Regionale ) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 ( sessanta ) giorni e giorni 120 ( centoventi ) dalla data di pubblicazione dello stesso.

Noli li, 17 Agosto 2010

**IL SINDACO**  
Ambrogio Repetto